

IUC: Lineamenti generali dei nuovi tributi comunali.

TARI e TASI: Aspetti normativi, ambiti ed evoluzioni.

Maurizio Lovisetti

Avvocato e Dottore di Ricerca in Diritto Tributario

Componente gruppo di lavoro MEF per

l'applicazione della TaRES e dell'IMU

Giovedì 6 Marzo 2014 ore: 9:00 - 14:00

Sala Conferenze - Biblioteca Comunale P. Guidotti di Vergato

Galleria 1° Maggio - Vergato (BO)

IUC

IMPOSTA UNICA COMUNALE

(art. 1, commi 639-704, legge n. 147/2014, con le modifiche introdotte dal Decreto «Salva Roma»)

Istituzione della IUC (c. 639)

E' istituita la IUC = Imposta Unica Comunale

Componente patrimoniale, correlata al possesso di immobili e alla loro natura e valore (IMU)

Componente riferita ai servizi comunali

TASI: tributo per i servizi indivisibili, a carico del possessore e dell'utilizzatore; è imposta

TARI: destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti: è tassa, ma sostituibile con una tariffa-corrispettivo

RAPPORTI CON ALTRE NORME

E' fatta salva:

- applicazione art. 52, d.lgs. 446/1997 (c. 702)
- disciplina IMU (c. 703)
- imposta di scopo (c. 706)

Abrogato art. 14 d.l. 201/2013 – TARES (c.704);
altri prelievi sui rifiuti già cancellati da art. 14, d.l.
201/2013

Occorre un unico regolamento per la IUC?

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC» (c.682).

No: le tre componenti sono assolutamente autonome e non vi sanzione di nullità.

Può essere opportuno unificare i regolamenti e/o gli adempimenti dei contribuenti.

TARI

Soggetto attivo (c. 690-691)

Soggetto attivo della TARI-tributo è il comune.
Per la Tariffa corrispettiva è il gestore dei rifiuti.

E' scomparsa la precisazione relativa alla prevalenza per gli immobili ricadenti su più comuni (già in art. 14.2 d.l. 201/2011).

Accertamento e riscossione possono essere affidate:

- ai soggetti individuati dall'art. 52 d.lgs. 446/1997
- sino alla scadenza del relativo contratto, a chi al 31.12.2013 gestiva il servizio di I.U. è l'accertamento e la riscossione TARES

PRESUPPOSTO (c. 641)

Possesso o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Possesso:

- proprietà;
- diritto di usufrutto, uso abitazione, superficie

Detenzione: disponibilità dell'immobile senza possesso: diritto personale di godimento (locazione, affitto, comodato, ecc.) o anche uso «di fatto»

Superfici imponibili:

- locali: da definire nel regolamento
- aree scoperte

Sono sempre escluse:

- aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
- aree comuni condominiali ex art. 1117 c.c. (a anche 1117 bis) non occupate o detenute in via esclusiva;
- scuole pubbliche (c. 655)

Soggetti passivi (c. 642-643)

- coloro che realizzano il presupposto;
- immobili occupati dal non possessore: rileva solo il detentore;
- solidarietà tra coutilizzatori per l'unica obbligazione tributaria.
- detenzione temporanea, non ultrasemestrale: soggetto passivo è il solo possessore

Responsabile per il tributo (c. 644)

Gestore dei servizi comuni di:

- locali in multiproprietà
- centri commerciali integrati

risponde del versamento del tributo per :

- superfici in uso comune
- superfici in uso esclusivo

SUPERFICIE IMPONIBILE (c. 645-648)

Sino all'allineamento tra i dati catastali delle U.I. a destinazione ordinaria:
superficie rilevante = quella calpestabile

Avvenuto l'allineamento:

- U.I. a destinaz. ordin.: 80% superficie catastale
- altre U.I: superficie calpestabile

SUPERFICIE IMPONIBILE (c. 646)

Si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (c. 646 e 686).

Ai fini dell'accertamento, per U.I. iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano: si presume che superficie tassabile = 80% sup. catastale (c. 646).

Quando avviene l'allineamento? (co 647)

Procedure di interscambio: Provv. Dir. Ag. Entr. 29.3.13

Modalità tecniche: sono disponibili (Comun. 12.4.13)

Allineamento = effettiva disponibilità dei dati relativi alla Superficie catastale + attribuzione identificativi catastali ai fabbricati in banca dati TARI (cooperazione Comuni e Agenzia Entrate)

In relazione al singolo immobile o alla generalità degli immobili? => Comunicazione ufficiale del Comune

ESCLUSIONI

Superfici che non possono produrre rifiuti (c. 641);

Superfici che producono, in via *continuativa e prevalente*, rifiuti speciali, a condizione che se ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (c. 649).

Il Regolamento può individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (c. 682).

I RIFIUTI ASSIMILATI

c. 661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

~~**c. 649.** Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.~~

I RIFIUTI ASSIMILATI

Produttore che **non dimostra** il recupero di RA: paga

Produttore **che dimostra il recupero**: non paga il tributo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che avvia al recupero.

Il tributo da non versare è proporzionale al rifiuto recuperato:

- sconto di € x per ogni kg di rifiuto recuperato
- riduzione del tributo in proporzione al rapporto recupero/produz.totale (solo parte variabile o anche fissa?)

COSTI E TARIFFE

Le tariffe sono deliberate dal Consiglio entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (c. 683).

Costi di investimento e di esercizio del servizio:

- integralmente coperti;
- individuati nel PEF, redatto dal gestore e approvato dal comune

Vanno coperti i costi CARC?

COSTI E TARIFFE

Sono esclusi dal PEF i costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (-> servizi integrativi) (c. 654).

Dal 2016, rilevanza nella determinazione dei costi delle risultanze dei fabbisogni standard (c. 653).

METODOLOGIA EX DPR 158/1999

Nella commisurazione della tariffa si tien conto dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999 (c. 651).

Il DPR è «derogabile»?

- individuazione dei costi del PEF?
- metodologia tariffaria?
- coefficienti k?

METODOLOGIA SEMPLIFICATA (c. 652).

Le tariffe, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sono commisurate:

- alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
- in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Tariffe monomie: $C_{mg} \times I_{ps} \times I_{qs}$ (cfr. C.M. 95/E del 17.2.2000)

Problema: determinazione e giustificazione tali coefficienti

RIDUZIONI OBBLIGATORIE

Mancato o difettoso svolgimento del servizio che determini una situazione di danno o pericolo di danno a persone o ambiente: tariffa non oltre 20% (c. 656)

Zone non servite: tariffa non oltre 40% (c. 657)

Riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (c.658):

- *generale*: traslazione di parte dei Cv delle Ud sulle Und
- *specifica*: compostaggio domestico.

ESENZIONE LEGALE (art. 4 d. Salva Roma)

Sono esenti i fabbricati della S. Sede, indicati negli art. 13-16 Trattato del Laterano.

AGEVOLAZ. FACOLTATIVE TIPICHE (c. 659)

Senza limite superiore (anche totale esenzione)

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) superfici non abitative ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

AGEVOLAZ. FACOLTATIVE ATIPICHE (c. 660)

Senza limiti tipologici e di somma, anche correlate alla capacità contributiva della famiglia, desumibile anche dall'ISEE (c. 682)

Copertura (c. 660):

-è possibile con apposite autorizzazioni di spesa mediante la fiscalità generale del comune, non oltre 7% costo del servizio.

TARIFFA GIORNALIERA (c. 662-665)

E' dovuta da chi occupa o detiene meno di 183 gg/anno, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

TG = tariffa annua TARI/365 x (100%-200%)

Dichiarazione: assolta con pagamento TG, da effettuare come TOSAP-COSAP (o IMS)

TRIBUTO PROVINCIALE (c. 666)

E' commisurato (anche) alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, annuale o giornaliero.

E' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

E' applicabile alla tariffa corrispettiva?

DICHIARAZIONE (c. 684-686)

Termine: 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o al modificarsi delle condizioni rilevanti.

Solidarietà passiva: incombe su ciascuno dei coobbligati; l'adempimento di uno libera gli altri

Ultrattività: valore anche per annualità successive se non mutano le situazioni rilevanti

Restano ferme le dichiarazioni già presentate per TARSU, TIA1, TIA2, Tares

VERSAMENTO (c. 688-689)

Previo invio di modello precompilato, da stabilire con decreto MEF.

Modalità **NON** derogabili:

- F24,
- ~~- specifico bollettino ccp~~
- strumenti di pagamento elettronici bancari o postali (Mav, Rid, Pos, Riba, ecc.)

Rate e scadenze: stabilite dal Comune, almeno due rate a scadenza semestrale, anche differenziate rispetto a TASI o IMU. Possibile pagamento unico entro 16 giugno.

PROCEDURE (c. 692 - 694)

Funzionario responsabile:

- ha tutti i poteri organizzativi e gestionali
- sottoscrive gli atti
- rappresenta l'ente in giudizio

Poteri istruttori:

- questionari ai contribuenti
- richiesta dati e notizie a uff. pubbl. e gestori SP
- accesso agli immobili
- ricorso a presunzioni semplici (art. 2729 c.c.)

Rinvio: art. 1, c. 161-170, l. 296/2006 e art. 52 d.lgs.
446/1997

SANZIONI (c. 695 - 700)

Omesso o insuff. pagamento: 30% (art. 1 d.lgs. 471/1997)

Omessa dichiarazione: 100% – 200%, min. 50 €

Infedele dichiarazione: 50% – 100%, min. 50 €

Omessa/infedele risposta al questionario: 100 - 500 €

Acquiescenza all'accertamento: riduzione a 1/3

Facoltà di istituire circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi della normativa statale

TARIFFA CORRISPETTIVA

(c. 667-668)



TARIFFA CORRISPETTIVA

Un regolamento statale stabilirà criteri per la realizzazione da parte dei comuni:

a) di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

b) di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

TARIFFA CORRISPETTIVA

Che accade se il regolamento dovesse tardare?

La TA-CO è già attivabile a fronte della misurazione puntuale dei rifiuti conferiti (ha un contenuto individuabile -> v. Linee-Guida MEF).

Emanato il regolamento, i comuni dovranno adeguarsi alla disciplina ivi contenuta.

Non sono attivabili, prima del regolamento, i «sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi», perché sono assolutamente indefiniti.

TARIFFA CORRISPETTIVA

Si può tener conto dei criteri in DPR 158/1999:

- quota fissa: coefficienti K_a e K_c
- quota variabile: correlata ai rifiuti conferiti

Deroghe:

- modifica coefficienti K
- solo quota variabile?

TARIFFA CORRISPETTIVA

Applicazione e riscossione:

- gestore rifiuti urbani
 - al soggetto che al 31.12.2013 gestiva l'accertamento e riscossione TARES
- Le modalità sono stabilite dal Comune

Sanzioni: c. 695-699 riguardano il tributo

Giurisdizione: ordinaria

TASI

Soggetto attivo (c. 690-691)

Soggetto attivo: comune.

Immobili in più comuni:

- in proporzione alla superficie?
- in base alla prevalenza?

Accertamento e riscossione affidabili:

- soggetti individuati dall'art. 52 d.lgs. 446/1997
- ~~- affidatario gestione IMU nel 2013~~

PRESUPPOSTO (c. 669)

Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di immobili.

Possesso: diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (cfr. c. 673)

Detenzione: disponibilità dell'immobile senza possesso:

- diritto personale di godimento: locazione, affitto, comodato, ecc.
- uso «di fatto»

Immobili imponibili (c. 669)

- fabbricati, compresa l'abitazione principale
- ~~aree scoperte~~
- aree edificabili

come definiti ai fini IMU con l'eccezione in ogni caso dei terreni agricoli

Fabbricato: definizione da IMU (c. 675)

- U.I. iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano;
- ricomprende l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
- nuova costruzione: è imponibile dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzata

Area fabbricabile: definizione da IMU (c. 675):
area utilizzabile a scopo edificatorio in base:
- agli strumenti urbanistici generali o attuativi
- alle possibilità effettive di edificazione
determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell'indennità di espropriazione per P.U.

Ai terreni posseduti da IAP e utilizzati in
agricoltura si estende l'esclusione prevista per
l'IMU

Non valgono le esenzioni IMU: imponibili gli immobili

- posseduti da enti pubblici,
- destinati a usi culturali o al culto,
- posseduti dagli ENC destinati ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca, ecc.

Sono però esenti i fabbricati della S.Sede, indicati negli art. 13-16 Trattato del Laterano (art. 4 decr. Salva Roma)

BASE IMPONIBILE (c. 675)

E' quella dell'IMU = valore dell'immobile:

- fabbricati: in base a R.C. (esclusi gruppo E)
- aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno

SOGGETTI PASSIVI

Possessori e detentori a qualsiasi titolo (c. 671).

Pluralità di possessori o utilizzatori: in solido per l'unica obbligazione tributaria (c. 671).

Immobile occupato dal non possessore (c.681):

- possessore e occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;
- occupante 10-30% ammontare complessivo TASI determinata applicando le aliquote previste
- possessore: parte restante TASI

Detenzione temporanea, non superiore a 6 mesi nello stesso anno solare: obbligato solo il possessore (c. 673)

SOGGETTI PASSIVI

Locazione finanziaria: solo locatario per il periodo dalla stipula del contratto alla riconsegna del bene, comprovata da verbale (c. 672).

Responsabile per il tributo (c. 674)

Gestore dei servizi comuni di:

- locali in multiproprietà
- centri commerciali integrati

risponde del versamento del tributo per:

- superfici di uso comune
- superfici in uso esclusivo

Ipotesi A

A proprietario 40%, 2a casa

B proprietario 60%, 2a casa

Imponibile: 150.000 €;

1a casa = 1‰; 2a casa = 2‰

Non è prima casa

Tasi = $150.000 \times 2‰ = 300 \text{ €}$

A,B in solido per 300€

tra di loro l'obbligazione si divide (art. 1298 c.c.):

- A: $300 \times 40\% = 120\text{€}$

- B: $300 \times 60\% = 180\text{€}$

Ipotesi B

A proprietario 40%, 1a casa

B proprietario 60%, 1a casa

Imponibile: 150.000 €;

1a casa = 1‰; 2a casa = 2‰

E' prima casa

Tasi = $150.000 \times 1‰ = 150 \text{ €}$

A,B in solido per 150€

tra di loro l'obbligazione si divide (art. 1298 c.c.):

- A: $150 \times 40\% = 60\text{€}$

- B: $150 \times 60\% = 90\text{€}$

Ipotesi C

A proprietario 40%, 1a casa

B proprietario 60%, 2a casa

Imponibile: 150.000 €

1a casa = 1‰; 2a casa = 2‰

TASI = Quota A + Quota B

Quota A = $150.000 \times 0,4 \times 1‰ = 60$

Quota B = $150.000 \times 0,6 \times 2‰ = 180$

TASI = 240

A,B in solido per 240€

In generale, in caso di più possessori

$$\mathbf{TASI = \Sigma Imp_i \cdot q_i \cdot a_i \cdot m_i / 12}$$

Ipotesi D

A inquilino: quota 20%

B proprietario: quota 80%

Imponibile: 150.000 €

1a casa = 1‰; 2a casa = 2‰

Non è prima casa: l'inquilino non è possessore

Tasi = $150.000 \times 2‰ = 300 \text{ €}$

quota di A: $300 \times 20\% = 60\text{€}$

quota di B: $300 \times 80\% = 240\text{€}$

PIANO FINANZIARIO DEI S.I.

Deve individuare:

- i servizi indivisibili: polizia locale, illuminazione pubblica, verde pubblico, manutenzione strade, anagrafe, ecc.
- i costi specifici per ciascun servizio

ALIQUOTE (c. 676)

Competenza: consiglio comunale.

Differenziabili in ragione (c. 682-683):

- del settore di attività
- della tipologia e della destinazione degli immobili.

ALIQUOTE (c. 640, 676-678)

TASI + IMU \leq IMUmax

Per il 2014: Tasi \leq 2,5%

Limiti superabili fino allo 0,8 ‰ purché con tale aliquota aggiuntiva siano finanziate per le abitazioni principali e fattispecie assimilate ex art. 13.2 d.l. 201/2011

- detrazioni (anche legate ISEE o presenza disabili) o
- altre misure (es. modulazione aliquote)

che abbiano effetti equivalenti, per gli stessi immobili, a quelli determinatisi per l'IMU: in sostanza TASI \leq IMU

ALIQUOTE (c. 640, 676-678)

Aliquota di base: 1‰ riducibile a 0

**Fabbricati rurali strumentali (D10): TASI \leq 1‰
(non vale l'esclusione IMU)**

AGEVOLAZIONI FACOLTATIVE (c. 679)

Senza limite superiore (anche 100%)

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) superfici non abitative ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- ~~f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa;~~
- g) correlate alla capacità contributiva della famiglia (c.682)

DETRAZIONI FACOLTATIVE (c. 731)

Per:

- abitazioni principali e relative pertinenze;
- familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'abitazione principale;
- cittadini iscritti all'AIRE

Si prevede un contributo statale per finanziare tali detrazioni.

DICHIARAZIONE (c. 684-687)

Termine: 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o al modificarsi delle condizioni rilevanti (modificabile).

Solidarietà passiva: incombe su ciascuno dei coobbligati; l'adempimento di uno libera gli altri

Ultrattività: valore anche per annualità successive se non mutano le situazioni rilevanti

Rinvio: alle regole dichiarazione IMU

VERSAMENTO (c. 688-689)

Previo invio di modello precompilato, da stabilire con decreto DF MEF;
dati degli utilizzatori?

Modalità **NON** modificabili:

- F24,
- specifico bollettino ccp
- ~~- strumenti elettronici bancari o postali (Mav, Rid, Pos, Riba, ecc.)~~

Rate e scadenze: stabilite dal Comune, almeno due rate a scadenza semestrale, anche diverse da TARI o IMU.
Possibile versamento unica rata entro 16 giugno

PROCEDURE (c. 692 - 694)

Funzionario responsabile:

- ha tutti i poteri organizzativi e gestionali
- sottoscrive gli atti
- rappresenta l'ente in giudizio

Poteri istruttori:

- questionari ai contribuenti
- richiesta dati e notizie a uffici pubblici e gestori SP
- accesso agli immobili
- ricorso a presunzioni semplici (art. 2729 c.c.)

Rinvio:

- art. 1, c. 161-170, l. 296/2006
- art. 52 d.lgs. 446/1997

SANZIONI (c. 695 - 700)

Omesso o insuff. pagamento: 30% (art. 1 d.lgs. 471/1997)

Omessa dichiarazione: 100% – 200%, min. 50 €

Infedele dichiarazione: 50% – 100%, min. 50 €

Omessa/infedele risposta al questionario: 100 - 500 €

Acquiescenza all'accertamento: riduzione a 1/3

Facoltà di istituire circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi della normativa statale